

ESERCIZI DI VICINATO

• Ufficio competente

Per avvio di attività, trasferimento di sede, subingresso, variazione dell' esercizio di vicinato è competente l'ufficio Commercio Stabile-SUAP-c.d.r Commercio Attività Produttive presso Piazza Europa n.1.

Istr.dir Claudia Bosco

Funzionario Responsabile : Dott.ssa Silvia Cavallini

Per informazioni :

Sportello Polivalente Imprese P.zza Europa 1 Piano Terra

Tel.0187/727356 - 0187.727705 – 727357 – 727710

Orario:

Lunedì Mercoledì Giovedì Venerdì 8.00 – 12.00

Martedì 8.00 – 17.30

Sabato e prefestivi 8.00 – 11.15

• Descrizione

Sono definiti negozi o "esercizi di vicinato" le attività commerciali con una superficie di vendita che varia a seconda delle zone nelle quali le attività sono ubicate, in ogni caso non superiore a 250 mq. Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi.

L'attività di vendita può riguardare i prodotti del settore non alimentare, i prodotti del settore alimentare o entrambi.

Limiti massimi di superficie di vendita:

Centri/Nuclei storici –Zona omogenea A- Centri Storico Commerciali A e B (B1,B2) :

- Alimentare: 100 mq
- Non Alimentare: 150 mq

Ambiti diversi da quelli sopra riportati:

- Alimentare: 250 mq
- Non Alimentare: 250 mq

Centro Storico Commerciale A

Per il periodo di validità delle disposizioni del Piano del Commercio (Delibera C.C. n.4 del 02/03/15) ai sensi del paragrafo 2 della Nuova Programmazione Regionale non sono autorizzabili né sono trasferibili da altre zone, o vengono inibiti gli effetti della segnalazione certificata di inizio attività di:

- a) esercizi commerciali che vendano i seguenti prodotti anche in misura **non prevalente**:

- auto - moto - materiale per l'edilizia - combustibili - pompe funebri - sexy shop;
articoli per l'igiene della casa e della persona, chincaglieria ed accessori in plastica;
- b) esercizio di attività commerciali con allestimenti interni ed esterni non conformi al parere dell'Ufficio Arredo Urbano, che ne valuti la coerenza con valori ambientali e di decoro sulla base di criteri predefiniti;
 - c) esercizio di attività commerciali con insegne fosforescenti e/o a intermittenza
 - d) esercizi commerciali con modalità di vendita "outlet" o "temporary shop" così come disciplinati nella Nuova programmazione regionale
 - e) distributori automatici di prodotti alimentari e non alimentari ed esercizi di vendita tramite distributori automatici in locale esclusivo

Centro Storico Commerciale B (B1 e B2)

1) Per il periodo di validità delle disposizioni del Piano del Commercio (Delibera C.C. n.4 del 02/03/15) ai sensi del paragrafo 2 della Nuova Programmazione Regionale non sono autorizzabili né sono trasferibili da altre zone, o vengono inibiti gli effetti della segnalazione certificata di inizio attività di:

- a) esercizi commerciali che vendano:
 - a1) i seguenti prodotti anche in misura **non prevalente**:
auto - materiale per l'edilizia - combustibili - pompe funebri - sexy shop;
 - a2) seguenti prodotti in misura **prevalente**:
chincaglieria ed accessori in plastica
- b) esercizio di attività commerciali con allestimenti interni ed esterni non conformi al parere dell'Ufficio Arredo Urbano che ne valuti la coerenza con valori ambientali e di decoro, sulla base di criteri predefiniti.
- c) esercizio di attività commerciali con insegne fosforescenti e/o a intermittenza.
- d) distributori automatici di prodotti alimentari e non alimentari ed esercizi di vendita tramite distributori automatici in locale esclusivo.

Tali limitazioni non si applicano in caso di subingresso.

Per altre disposizioni si rimanda al Piano del Commercio del Comune della Spezia visionabile sul sito suap.spezianet.it unitamente alla relativa cartografia.

• Requisiti

Requisiti soggettivi:

- possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali) previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia (D.lgs.159/11 e smi)

Se l'attività viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato, in caso di S.p.A. e S.r.l., dal legale rappresentante, da tutti i componenti del consiglio di amministrazione, da tutti i componenti del collegio sindacale e dal socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a quattro); nel caso di s.a.s. dai soci accomandatari, in caso di s.n.c. dai soci amministratori.

Per la vendita di prodotti alimentari è necessario il possesso dei requisiti professionali ai sensi del c.5 art.71 D.Lgs.59/10 così come modificato e integrato dal D.gs.147/12.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale

Requisiti oggettivi:

E' necessario avere la disponibilità dei locali a destinazione d'uso commerciale. I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia. L'attività insediata deve essere conforme alla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art.3 della L.R 1/2007 e s.m.i.

• Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività:

Per l'apertura,trasferimento (di proprietà o della gestione) dell'impresa,trasferimento di sede,ampliamento,accorpamento,concentrazione superfici di vendita di un esercizio di vicinato fino ai limiti di cui all'art.15 L.R.1/2007, occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), esclusivamente per via telematica (indirizzo PEC suap.comune.laspezia@legalmail.it), completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio,della documentazione,delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti,indicati sul modulo,così come disposto dall'articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall'articolo 5 del DPR n.160/2010(RegolamentoSUAP);

nel caso di sub ingresso occorre allegare atto notarile o scrittura privata autenticata; per variazione legale rappresentante e/o assetto societario, in caso di società di capitali, verbale d'assemblea.

Nel caso di apertura e trasferimento è obbligatorio indicare se l'attività ricade nel centro storico commerciale di cui all'art.3 del vigente Piano del Commercio; in questo caso è necessario essere in possesso del parere favorevole dell'Ufficio Arredo Urbano in merito agli allestimenti interni ed esterni e darne notizia nella SCIA (p.to 5 e 6 pag.9).

E' obbligatorio indicare la destinazione d'uso del locale (p.to 3a pag.8). Nel caso questa non corrisponda all'attività esercitata sussiste la preventiva necessità di procedere al cambio d'uso (p.to 3c pag.8).

In tutti i casi (tranne che per cessazione attività) è obbligatorio compilare le sezione E o F relative al tipo di attività esercitata e la relativa merceologia (nei Centri Storici Commerciali zona A,B1 e B2 è infatti vietato l'insediamento di alcune tipologie di attività –vedi Allegato dispositivo pag.13 e 14)

E' necessario presentare ricevuta di versamento per i diritti di istruttoria pari ad **€ 30,00** da effettuarsi tramite bonifico/versamento diretto alla BANCA UNICREDIT - Servizio di Tesoreria Comune della Spezia - Via Chiodo 61, angolo Via Del Prione- IBAN IT8200200810700000103787330 - a favore dello Sportello Unico Attività Produttive Comune della Spezia oppure sul c/c postale n.11295193 intestato a COMUNE DELLA SPEZIA SUAP.

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività.

Si informa che la non corretta o incompleta compilazione del modulo, nelle parti che di esso rilevano con riferimento al caso di specie, può costituire carenza di presupposti all'avvio dell'intesa attività.

E' obbligatoria la presentazione della seguente modulistica:

- **Modulistica**

Modulo COM 1 esercizio di vicinato ai sensi della Legge 1/2007 e s.m.i. e della delibera di C.C. n.4/2015 (Piano del Commercio)

- **Riferimenti di legge**

D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

L.R. n. 1/2007 – Testo Unico sul Commercio e s.m.i.

Deliberazione Consiglio Regionale n.31 del 17/12/2012 e s.m.i.

Delibera di CC n. 4 del 02/03/2015 - Piano del Commercio

D.lgs.n. 59/D.Lgs.n.147/12

- **Note**

La SCIA ha validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all'attività svolta o ai locali.